

Accertamenti sospesi per Covid, sui termini parola alla Cassazione

Cgt Gorizia

Rinvio pregiudiziale sugli 85 giorni di fermo dell'attività di controllo

Nel mirino l'applicazione anche oltre il 2020 per i periodi accertabili

Laura Ambrosi
Antonio Iorio

Sarà la Cassazione a decidere se la sospensione dei termini di accertamento previsti nel periodo Covid valga anche per i successivi periodi di imposta. A effettuare il rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte è la Cgt di primo grado di Gorizia con due ordinanze del 13 e del 18 novembre.

Le vicende riguardano contestazioni, in un caso, su crediti d'imposta inesistenti e nell'altro per omessa dichiarazione di investimenti esteri i cui atti impositivi venivano notificati avvalendosi degli ulteriori 85 giorni oltre l'ordinaria decadenza (31 dicembre) in virtù della cosiddetta sospensione Covid (articolo 67 del Dl 18/2020).

La questione rimessa al vaglio della Suprema Corte è nota: la sospensione di 85 giorni dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi anche alle attività di accertamento decretata in piena emergenza pandemica, deve riferirsi, secondo l'amministrazione, non solo agli atti impositivi in scadenza nel 2020 ma a tutte le attività accertative (potenzialmente) in corso in quell'arco temporale e quindi, in sintesi, alle rettifiche di tutte le dichiarazioni accertabili a quelle date senza alcuna limitazione al 2020.

Ciò in quanto troverebbe applicazione l'articolo 12, commi 1 e 3, del Dlgs 159/2015 (espressamente richiamato dall'articolo 67 del Dl 18/2020), in base al quale la sospensione dei termini di versamento comporta per un corrispondente periodo di tempo, anche la

sospensione dei termini di prescrizione e decadenza.

Così l'amministrazione potrebbe fruire della proroga degli 85 giorni per tutti gli accertamenti i cui termini includerebbero il periodo 8 marzo-31 maggio 2020 (nella maggior parte dei casi quindi la proroga verrebbe meno solo a partire dalle rettifiche alle dichiarazioni anno 2019 presentate oltre il 31 maggio 2020).

Secondo invece altra interpretazione (favorevole al contribuente), il periodo di sospensione degli 85 giorni avrebbe esaurito i suoi effetti nel 2020 non avendo alcun senso una proroga anche per le rettifiche aventi decadenza gli anni successivi.

La giurisprudenza di merito sul punto ha tendenzialmente avallato l'interpretazione degli uffici anche se, come rilevato dalla Cgt di Gorizia, non mancano pronunce di senso opposto favorevoli al contribuente.

Ravvisando le previste condi-

zioni per eseguire un rinvio pregiudiziale, la Cgt ha rinviato la questione alla Cassazione per l'enunciazione di un principio di diritto. Ora, entro 60 giorni, la cancelleria della Suprema corte acquisirà il fascicolo. Il presidente, ricevuti gli atti, entro 90 giorni, verifica la sussistenza dei presupposti e, in caso di valutazione positiva, assegna la questione alle Sezioni unite o alla sezione semplice che si pronuncerà in pubblica udienza. Superato il vaglio di ammissibilità, il procedimento si conclude con l'enunciazione del principio di diritto.

Si tratta di una questione particolarmente delicata per la quale sarà interessante conoscere la decisione dei giudici di legittimità.

Da un lato, infatti, la sospensione opera una sorta di "non computo" dell'intero periodo per la quale è decretata e per tutto l'arco temporale in cui tali termini risultano rilevanti (si pensi al caso non molto dissimile della sospensione dei

termini di prescrizione), circostanza che potrebbe avallare la tesi dell'amministrazione, dall'altro è indubbio che, il richiamo all'articolo 12 - che vincola la sospensione della decadenza a quella dei versamenti - porterebbe a circoscrivere l'operatività della previsione al solo anno 2020 in cui i versamenti son stati posticipati per effetto dell'evento eccezionale.

Abbastanza ininfluenza a tal fine dovrebbe essere la direttiva dell'Agenzia di qualche mese fa, evidenziata nei procedimenti a comprova dell'asserita illegittimità della proroga, con cui si invitavano gli uffici a notificare gli atti per il 2024 nei termini ordinari. In realtà, la direttiva si presta anche a una interpretazione opposta: essa riconosce esplicitamente la correttezza della proroga ma, per una serie di ragioni organizzative, di cassa eccetera esorta gli uffici ad accelerare le rettifiche entro i termini ordinari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE ATTESE DEI CONTRIBUENTI

Dalla Suprema Corte la via per avere presto certezza

Una volta si vince, un'altra volta si perde. Anche se si tratta di casi perfettamente uguali. E' questo il bello e brutto del contenzioso.

Magari in attesa del famoso «giudice a Berlino». Ed è quello che sta capitando con la cosiddetta proroga di 85 giorni, causa Covid, che gli uffici della pubblica amministrazione, agenzia delle Entrate e altri enti impositori, hanno applicato a cascata per gli atti i cui termini di accertamento erano ancora aperti nel 2020, e con i contribuenti che ne hanno contestato l'applicabilità agli atti con termini di scadenza successivi al 2020, ritenendo applicabile la proroga di 85 giorni solo per l'anno della pandemia, cioè per l'anno 2020. Il relativo contenzioso ha prodotto un'altalena di sentenze dei giudici di merito, alcune favorevoli agli uffici, che

hanno ritenuto applicabile la proroga di 85 giorni anche per gli anni successivi al 2020, altre favorevoli ai contribuenti, che hanno bocciato la proroga a cascata di 85 giorni. Per mettere la parola «fine», con due ordinanze la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Gorizia, sezione 2, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Cassazione per la soluzione della questione (si veda l'articolo sopra). Nelle ordinanze, oltre alle tante sentenze dei giudici di primo grado, ne viene citata una della Cgt di secondo grado della Lombardia, n. 2369/6/2024, che, confermando la sentenza dei giudici di primo grado, hanno bocciato l'atto dell'ufficio. I giudici di secondo grado, rilevata «l'irrazionalità e gli effetti fortemente penalizzanti per il contribuente» delle tesi dell'ufficio, hanno riba-

dito che la proroga di 85 giorni, introdotta dall'articolo 67, comma 1, del decreto legge 18/2020, non si applica a tutte le annualità i cui termini di accertamento erano ancora aperti nel 2020, ma solo a quelle il cui termine spirava il 31 dicembre 2020. Per i giudici tributari di primo grado di Gorizia, la questione presenta gravi difficoltà interpretative, come dimostra l'evidente contrasto giurisprudenziale esistente sul punto. Con il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, si spera così di avere la soluzione della questione, che ha rilevanza in numerosi giudizi pendenti presso i giudici di merito e in alcuni giudizi arrivati in Cassazione.

—Giuseppe Morina
—Tonino Morina

© RIPRODUZIONE RISERVATA